



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 368 del 11 LUG. 2024

OGGETTO: stipula della convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Bachelet" di Abbiategrasso per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini - CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 LUG. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 368 del 11 LUG. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- Il D.lgs. del 15/04/2005, n. 77 *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* con il quale, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 53/2003, è disciplinata l'alternanza scuola-lavoro come *"modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro"*;
- la Legge del 13/07/2015 n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* che ha previsto l'obbligatorietà dei progetti di alternanza Scuola Lavoro per tutti gli studenti delle scuole superiori sia pure con un diverso monte ore previsto per il triennio, a seconda della tipologia di istituto scolastico;
- la Legge del 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 57, commi 18-21 che, nell'introdurre i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), in sostituzione dei progetti di alternanza Scuola Lavoro, ha previsto un nuovo approccio formativo in favore degli studenti delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritarie, basato su competenze trasversali che permettono agli stessi di raggiungere una maggiore consapevolezza delle scelte indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro;
- il Decreto Ministeriale del 04/09/2019 n. 774 con il quale sono state approvate le Linee Guida, previste dalla su citata Legge di Bilancio, che definiscono gli obiettivi e le modalità di progettazione e gestione organizzativa dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), nonché di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze acquisite.

Richiamata la D.G.R. n. X/7763 del 17/01/2018 con la quale sono stati approvati i *"Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini"* (di seguito denominati *"Indirizzi regionali"*), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso formativo, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso di formazione, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;

Premesso che con nota del 27/05/2024, l'Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Bachelet" di Abbiategrasso ha richiesto la disponibilità dell'ASST Gaetano Pini-CTO a stipulare una convenzione al fine di poter realizzare presso le strutture aziendali ed in particolare presso la UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, *"Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento"* (PCTO) per i propri studenti per favorire un primo approccio al mondo del lavoro,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 368 del 11 LUG. 2024

con obiettivi educativi ed orientativi nel percorso di formazione culturale e personale di giovani studenti;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concordato tra i competenti uffici in data 09/07/2024 che prevede:

- per l'ASST G. Pini -CTO, l'impegno a:
 - accogliere gli studenti per i periodi di apprendimento come dettagliato nei progetti formativi individuali (art.1);
 - nominare uno o più tutor aziendali responsabili dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali (art. 3);
 - garantire il rispetto di tutti gli obblighi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 (art. 6);
- per l'IIS Bachelet, l'impegno a:
 - individuare uno o più tutor scolastici per la progettazione, organizzazione e valutazione dei percorsi formativi in argomento (art. 3);
 - garantire di idonea copertura assicurativa presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative (art. 5);

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e della Direzione Medica di Presidio, depositati in atti;

Atteso che i tirocini hanno finalità formative, che prevedono unicamente attività di osservazione delle attività svolte dai professionisti dell'Azienda e che conseguentemente il loro svolgimento non darà seguito a rapporti lavorativi di sorta, né comporterà oneri a carico di questa ASST;

Precisato che la convenzione di cui trattasi avrà durata di anni uno dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

Ritenuto, pertanto, di stipulare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Bachelet" di Abbiategrasso per la realizzazione, da parte degli studenti, di tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini - CTO, finalizzati a rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione-formazione e mondo del lavoro;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 368 del 11 LUG. 2024

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet di Abbiategrasso per la realizzazione, da parte degli studenti, di tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), presso le strutture dell'ASST Gaetano Pini - CTO, finalizzati a rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione-formazione e mondo del lavoro;
2. di nominare quale tutor aziendale il Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dr. Antonio Memeo, a cui è demandato il monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
3. di dare atto che la presente convenzione ha durata di anni uno, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
2024-1.1.3./1.31



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 368 del 11 LUG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 11 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Cipodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

tra

“Istituto di Istruzione Superiore Bachelet” (C.F./PI: 90000430158), con sede a Abbiategrasso, via Stignani, 63 – 20081, in persona del rappresentante legale, Dirigente Scolastico, Dott. Giovanni Ferrario, ivi domiciliato per la carica, d’ora in poi denominato *“Istituzione scolastica”*

e

“ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO” (CF/PI: 09320530968), con sede legale in Milano, piazza C. Ferrari, 1 – 20122 - in persona del rappresentante legale, Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica, di seguito denominato *“Soggetto ospitante”*

Premesso che

- il d.lgs. 15/04/2005, n. 77 ha disciplinato, in applicazione dell’art. 4 della legge 28/03/2003 n. 53, l’alternanza scuola – lavoro, come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- l’art. 1, comma 33, della legge 13/07/2015 n. 107 prevede che i percorsi di alternanza scuola - lavoro siano organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’art. 1, comma 784, della legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. “Legge di bilancio 2019”) ha ridenominato i “percorsi di alternanza scuola – lavoro” di cui al d.lgs. n. 77/2005, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO, riducendone la durata complessiva per i Licei ad un monte ore non inferiore a 90 da svolgersi nel secondo biennio e nel quinto anno;
- con il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca del 04/09/2019 n. 774, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 785, della citata legge n. 145/2018, sono state adottate le linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, applicabili alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie;

Considerato che

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, da ultimo modificato dalla legge del 03/07/2023, n. 85, che all’art. 2 comma 1 lettera a) statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”.
- la legge del 03/07/2023 n. 85 prevede che il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza oppure per gli iscritti a tutti gli ordini professionali/associazioni di categoria per la quale esercitano la propria attività, da allegarsi alla Convenzione, sia integrato con misure

specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e le indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti;

Richiamata

la deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17/01/2018 con la quale sono stati approvati i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso formativo, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso di formazione, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità PCTO

Il “*soggetto ospitante*”, su proposta della “*Istituzione scolastica*”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le proprie strutture in Milano, gli studenti in PCTO per l’intero periodo e numero di ore definiti nel Progetto Formativo Individuale finalizzato a far acquisire ai giovani le competenze orientative e trasversali (sociale, personale, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali), essenziali per la crescita personale, lo studio, l’orientamento universitario e spendibili nell’esercizio della cittadinanza attiva e nel mercato del lavoro.

Art. 2 – Progetto formativo individuale

L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

L’attività del percorso PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente *tutor interno*, designato dall’“*Istituzione scolastica*”, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal “*Soggetto ospitante*”, denominato “*tutor formativo esterno*”.

Per ciascuno studente beneficiario del percorso in alternanza, inserito nella struttura del “*Soggetto ospitante*” in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato - “**Progetto Formativo Individuale**” nel quale vengono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del PCTO, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi e che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’“*Istituzione scolastica*”.

L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Le Parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto stabilito ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 3 – Funzioni tutoraggio

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, in coordinamento con il *tutor esterno*, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/oggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il *tutor esterno*, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il *tutor esterno*;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il *tutor interno* alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto ospitante, sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella "Struttura ospitante";
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all' "Istituzione scolastica" gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei *tutor* condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente *tutor interno* dovrà collaborare (supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituzione Scolastica) col *tutor formativo esterno* al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20, D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal *tutor formativo esterno* al docente *tutor interno* affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 Obblighi tirocinante/studente

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro lo/gli studente/i beneficiario/i è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei *tutor* e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 20.

Art. 5 – Garanzie assicurative

Gli studenti, in quanto iscritti all'IIS Bachelet, sono coperti dalla polizza assicurativa della scuola per la responsabilità civile, nonché contro gli infortuni presso l'INAIL, con riguardo ai rischi connessi a tutte le attività formative, incluse quelle svolte fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico e in alternanza scuola-lavoro, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse e le possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta.

I riferimenti della polizza summenzionata (Compagnia assicurativa e numero di Polizza) saranno comunicati al “Soggetto ospitante” mediante indicazione dei relativi dati nel “Progetto Formativo Individuale”, ovvero su richiesta dello stesso.

In caso di sinistro durante lo svolgimento delle attività definite nel Progetto Formativo Individuale di cui alla presente Convenzione, il “Soggetto ospitante” si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, a notificare immediatamente al Dirigente Scolastico dell' “Istituzione scolastica” l'evento occorso allo studente, al fine di consentire i dovuti adempimenti con riferimento alla copertura INAIL.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato e le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato.

L' "Istituzione scolastica" si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- b) informare/formare lo studente sui rischi generici in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 mediante erogazione di corso di formazione generica e specifica per lavoratori a RISCHIO BASSO di 8 ore;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oppure che si avvalga di professionalità adeguate in materia (RSPP).

Il "Soggetto Ospitante", prima di ogni attività di PCTO, è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a: mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all'età; natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 03/07/2023 n. 85, dichiara che il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) contiene le misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e le indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare e che lo stesso è parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ivi allegato.

Il "Soggetto Ospitante", sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvederà a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, nonché alla formazione specifica ex art. 37 D.Lgs 81/2008 ove previsto, attraverso erogazione di apposito corso di formazione.

Il "Soggetto Ospitante" dichiara che nessuna delle attività svolte dal tirocinante è soggetta a sorveglianza sanitaria (Art. 41) secondo quanto stabilito dal D. lgs 81/08 e s. m. i.

Art. 7 – Obblighi soggetto ospitante

Il Soggetto Ospitante dichiara di aver ottemperato agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare di aver provveduto alla valutazione dei rischi correlati alla presenza di studenti e si impegna a:

- a) fornire al Soggetto Promotore (tramite e-mail da inviare anche all'RSPP agli indirizzi sopra indicati) la sezione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), contenente indicazione delle misure specifiche di

prevenzione dei rischi e dei DPI da adottare per gli studenti in PCTO con riferimento al presente progetto formativo ed alle attività che verranno svolte nei rispettivi luoghi;

b) garantire a ciascun/a beneficiario/a del percorso, per il tramite del Tutor della struttura ospitante, la vigilanza, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO;

c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) garantire il rispetto, nei confronti del beneficiario, di tutti gli obblighi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs n. 81/2008 e con particolare riferimento a: dotazione dei DPI come previsto dalla integrazione del DVR predisposto dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le attività che coinvolgono il beneficiario stesso;

e) informare il tirocinante sia sui comportamenti inerenti la sicurezza attinenti lo svolgimento del tirocinio sia sulle misure di emergenza e delle norme specifiche eventualmente vigenti negli ambienti di lavoro;

f) ospitare gli studenti in luoghi conformi alle vigenti normative di sicurezza;

g) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Responsabile S.P.P.);

h) consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare ciascun/a beneficiario/a del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

i) informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente accaduto ai/alte studenti/esse durante il PCTO.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno oggetto di trattamento a solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione.

L'Istituzione scolastica e lo studente si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del PCTO.

Art. 9 - Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni percorso formativo che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione di questo, comprese eventuali sospensioni.

È in ogni caso riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con comunicazione da trasmettere a mezzo PEC, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della Convenzione stessa e/o del Progetto Formativo Individuale.

Art. 10 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, al Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto (con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii. – se previsto).

Milano,

L'istituzione scolastica

Istituto di Istruzione Superiore Bachelet

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giovanni Ferrario

Il soggetto ospitante

ASST Centro Specialistico Ortopedico

Traumatologico Gaetano Pini – CTO

Il Direttore Generale

Dr.ssa Paola Lattuada

www.AlboPretorionline.it 1107124